



DELIBERA N. 346

del 20 luglio 2022

Fasc. ANAC n. 1609/2022

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità; Enti di diritto privato in controllo pubblico; Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Delibera

Ritenuto in fatto

Pervenivano all'Autorità alcune segnalazioni relative a presunte illegittimità nel conferimento di incarichi presso la società *omissis*, tra cui l'incarico di Presidente del CdA rivestito dal dott. *omissis*.

Dalle preliminari attività istruttorie svolte dall'Autorità, emergeva che il dott. *omissis* ricopre:

- a) la carica di Sindaco del Comune di *omissis* – Comune socio della predetta società – dal 13.06.2017 (carica in corso di cessazione, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 12.06.2022);
- b) l'incarico di Presidente del CdA della predetta società dal 04.08.2021.

Posto che il conferimento dell'incarico di Presidente del CdA a favore del dott. *omissis* appariva violare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, l'Autorità, con nota del 24.12.2021, chiedeva al RPCT della *omissis* di fornire indicazioni utili per valutare la posizione dell'interessato.

In particolare, veniva chiesto al RPCT di specificare i poteri attribuiti al Presidente del CdA della società (segnatamente se lo stesso fosse titolare di deleghe gestionali nell'ambito dell'attività dell'ente), indicare l'organo titolare di poteri gestionali concernenti l'attività dell'ente e illustrare i meccanismi di nomina dei componenti del CdA della società.

La richiesta di informazioni veniva riscontrata dal RPCT in data 14.01.2022.

Tenuto comunque conto delle osservazioni formulate dal RPCT, con nota del 06.04.2022, l'Autorità – a seguito di deliberazione del Consiglio nell'adunanza del 30.03.2022 – comunicava agli interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza per la presunta violazione dell'art. 7, co. 2, lett. d), del decreto n. 39 nel conferimento dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis*.

Con nota del 27.04.2022 il dott. *omissis* chiedeva all'Autorità di essere convocato in audizione.

Con nota del 04.05.2022, il RPCT della *omissis* inviava una memoria contenente alcune indicazioni relative all'assetto gestionale della società.

La richiesta audizione si teneva in data 17.05.2022 alle ore 11.00, in videoconferenza, e ad essa partecipavano il dott. *omissis*, patrocinato dai propri legali di fiducia.

A seguito della citata audizione, il dott. *omissis*, con nota del 25.05.2022 inviava una memoria difensiva.



Considerato in diritto

Il conferimento dell'incarico di Presidente del CdA a favore del dott. *omissis* appare avvenuto in violazione dell'art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera d) – gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"*.

Ai fini della configurabilità della suddetta ipotesi di inconfiribilità è necessario che siano integrati i presupposti c.d. "in provenienza" e "in destinazione" previsti dalla norma, ossia:

a) in provenienza: essere titolare della carica di componente della Giunta o del Consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra Comuni che conferisce l'incarico, o essere titolare della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti, nella stessa Regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico;

b) in destinazione: essere titolare di un incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

a) Requisito in provenienza: sussistenza

Il dott. *omissis* ricopre la carica di Sindaco del Comune di *omissis* – avente popolazione superiore ai 15mila abitanti, in base ai dati indicati dall'ISTAT – dal 13.06.2017.

Tale carica è attualmente in fase di cessazione, a seguito delle recenti elezioni amministrative tenutesi in data 12.06.2022.

Il Comune di *omissis* rientra tra i soci della società *omissis*.

L'interessato, quindi, ricopre la propria carica presso un Comune che non solo è socio della società *omissis*, ma è anche sito nella stessa Regione degli altri Comuni che compongono la compagine sociale dell'ente (invero, quasi tutti i Comuni soci appaiono far parte della Provincia di *omissis*).

Occorre, infatti, svolgere alcune considerazioni in merito al meccanismo di elezione dei componenti del CdA della società.

In particolare, l'art. 18 dello Statuto societario (pubblicato sul sito Internet dell'ente) sancisce che l'Assemblea dei soci provvede a nominare i componenti dell'organo di amministrazione, mentre l'art. 22 dispone che *"// Presidente è eletto dall'Assemblea"*.

Oltre alle suddette norme statutarie occorre tener conto di quanto emerge dalla consultazione del verbale dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 04.08.2021 (trasmesso dal RPCT dell'ente in allegato alla nota di riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità), nella quale sono stati nominati gli attuali componenti del CdA. Segnatamente, nel verbale è indicato che *"I soci hanno ritenuto che un sindaco potesse essere la figura migliore per ricoprire la carica di vertice [...]. A nome del gruppo ristretto di sindaci quali [...] omissis (omissis) propone la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione: omissis come presidente [...]. Il Presidente, dunque, riferisce i nomi indicati dall'Assemblea per la composizione dell'organo di amministrazione [...]. Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea ad esprimere il voto sulla composizione dell'organo di amministrazione [...]"*.

Come emerge dalla lettura del verbale, pertanto, l'Assemblea deliberava all'unanimità di nominare i componenti del CdA, con il dott. *omissis* come Presidente.

b) Requisito in destinazione: sussistenza

Al dott. *omissis* è stato conferito, in data 04.08.2021, l'incarico di Presidente del CdA della società *omissis*.

Al fine, quindi, di valutare la sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 occorre anzitutto definire la natura giuridica della società e, in particolare, la sua riconducibilità tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti dall'art. 1, co. 2, lett. c), del predetto decreto come *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

Quindi la norma subordina la riconducibilità di un ente alla categoria in questione al ricorrere di due requisiti concorrenti: il requisito cd. funzionale, inteso quale esercizio effettivo da parte dell'ente di attività avente natura pubblicistica, e quello cd. di *governance*, inteso quale sottoposizione dell'ente ad un controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c. o in ragione di specifici poteri di nomina degli organi attribuiti alle pubbliche amministrazioni/enti pubblici.

In merito al requisito cd. funzionale, si evidenzia che la società *omissis*, come indicato dall'art. 4 del proprio Statuto, ha come oggetto sociale *"la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. omissis) della Provincia di omissis. In particolare la società ha ad oggetto le seguenti attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrate dai soci: a) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di omissis, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati; b) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di omissis e nell'unica area di raccolta individuata [...] c) la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di omissis [...]"*.



Pertanto, appare sussistente il requisito cd. funzionale.

In merito al requisito cd. di *governance* occorre osservare che la compagine della società è composta interamente da Comuni. Infatti, l'art. 1 dello Statuto della società sancisce che "*Detta società costituisce un modello organizzativo in house providing per la gestione di servizi pubblici locali da parte degli Enti Locali Soci [...]*".

Inoltre, l'art. 1 del "*Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo" sulla società in house providing "omissis"* (pubblicato sul sito Internet della società e approvato con delibera A.G. n. *omissis* e ss. modifiche intervenute) sancisce che "*Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza esercitate dalla Assemblea dei Soci nei confronti della Società in house providing omissis. Al fine di assicurare il controllo analogo, i Comuni Soci esercitano sulla società omissis un'azione di indirizzo, controllo e vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale*".

Gli stessi Comuni soci, quindi, come anticipato in precedenza, provvedono, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'ente (e in qualità di componenti dell'Assemblea) a nominare il Presidente del CdA.

La sussistenza dell'ulteriore requisito di *governance*, perciò, permette di qualificare la società *omissis* come un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una serie di Comuni – tra i quali *omissis, omissis, omissis*, tutti aventi popolazione superiore a 15mila abitanti – facenti parte, quasi tutti, della Provincia di *omissis*.

Svolte tali osservazioni riguardanti le caratteristiche della società, occorre in secondo luogo valutare la natura giuridica dell'incarico di Presidente del CdA della stessa e valutarne la riconducibilità tra gli incarichi di "amministratore" di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), come "*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*".

Orbene, l'art. 22 dello Statuto sancisce che il Presidente "*adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione della Società che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti*.

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l'Assemblea, coerentemente a quanto previsto dal regolamento di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto, stabilendone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti soci;

b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

c) ha la rappresentanza legale della Società;

d) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, e sottoscrive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività della Società, ad eccezione di quella di competenza del Direttore generale;

f) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio;

g) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;

h) emette, nei limiti di legge, disposizioni per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti della Società;

i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina”.

Occorre evidenziare, nello specifico, che nella valutazione della natura giuridica dell'incarico di Presidente del CdA assume particolare rilievo il potere di firma connesso alla titolarità di tale incarico (sul tema cfr., ad es., delibera ANAC n. 677/2021 e delibera ANAC n. 691/2021).

Sul punto, occorre citare le osservazioni formulate, in sede difensiva, dal RPCT e dal Presidente della società *omissis*, dott. *omissis*.

In particolare, il RPCT evidenziava l'assenza di deleghe gestionali dirette in capo al Presidente della società e l'attribuzione a favore del Direttore Generale, in via diretta ed esclusiva, della responsabilità sull'andamento dell'attività gestionale dell'ente.

Dopo aver analizzato i poteri conferiti al DG – in base alle norme statutarie – il RPCT contestava le osservazioni formulate dall'Autorità sulla rilevanza del potere di firma attribuito al Presidente del CdA.

Segnatamente, il RPCT indicava che il potere di firma del Presidente del CdA della società (come da previsione statutaria) sarebbe strettamente ed esclusivamente connesso al proprio ruolo di rappresentante legale della società. Sul tema, il RPCT indicava che il Presidente – dal momento dell'assunzione dell'incarico – avrebbe sottoscritto n. 44 atti tra i quali convocazioni del CdA, richieste ad altri enti, come Istituti bancari, enti pubblici, etc. e n. 48 atti “dietro delibera” del CdA, tra i quali contratti e convenzioni aziendali.

Pertanto, il RPCT affermava che il potere di firma riconosciuto dallo Statuto al Presidente non sarebbe assimilabile al potere di cd. firma libera di cui alle delibere ANAC nn. 677/2021 e 691/2021 perché, al contrario, presso la *omissis*, la libera firma sarebbe espressamente attribuita al DG, ai sensi dell'art. 23, co. 3, lettera nn), dello Statuto, che attribuisce al DG il compito di firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente. Peraltro, il DG sarebbe l'unico soggetto aziendale titolare dei poteri di firma sui conti correnti e di disposizione in materia di pagamenti, etc.

Il dott. *omissis*, dal suo canto, in sede difensiva ricordava innanzitutto le origini della società *omissis*, costituita in data 27.12.2014, in seguito alla trasformazione del precedente “Consorzio *omissis*” – Consorzio tra enti locali, di cui all'art. 31 d.lgs. 267/2000 TUEL – in società a responsabilità limitata. Il dott. *omissis* indicava che il principio originario che è stato seguito, e che ha informato la struttura della società, sarebbe quello rinvenibile nel TUEL circa la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa; principio replicato, per volontà dei soci, nelle disposizioni statutarie della società. In altre parole, al momento della costituzione della società, i soci avrebbero operato una netta divisione tra l'indirizzo politico – detenuto dal CdA – e l'amministrazione della società in senso stretto, affidata al Direttore Generale. Infatti, la nomina e la revoca del DG e dei membri del CdA sarebbero attribuite all'Assemblea dei soci (ai sensi dell'art. 18 dello Statuto). Inoltre, il dott. *omissis* indicava



che il Presidente del CdA non sarebbe titolare di deleghe gestionali dirette, così come confermato dall'art. 21, comma 1, dello Statuto, norma che subordinerebbe la possibilità per il CdA di conferire deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso di specie, invece, nessuna autorizzazione sarebbe stata concessa dall'Assemblea a favore del dott. *omissis*.

Il dott. *omissis* altresì precisava di aver sottoscritto solo atti direttamente correlati alla legale rappresentanza della società, giacché in base allo Statuto il potere di firma libera sarebbe attribuito al DG, al quale – in base allo Statuto – spetterebbe la responsabilità di tutti gli atti direzionali, amministrativi, gestionali e di tutta l'attività fattiva dell'azienda, ivi compresa la stesura dei bilanci, i rapporti con le banche e con il personale, nonché tutti i compiti che possono essere rapportati a una gestione diretta dell'ente. Alla luce di quanto sopra, emergerebbe l'assenza di deleghe gestionali dirette in capo al Presidente del CdA, al quale spetterebbe, invece, la sola responsabilità di porre in essere gli adempimenti intrinseci alla legale rappresentanza della società, quali, ad esempio, le convocazioni degli organi sociali.

Tali argomentazioni, benché ampiamente motivate ed oggetto di attenta analisi, non appaiono del tutto condivisibili.

Nello specifico, non appaiono condivisibili né le osservazioni relative alla spendita del potere di firma attribuito al Presidente (il quale, in base alle indicazioni difensive, avrebbe sottoscritto solo atti relativi alla rappresentanza della società) né quelle relative alla attribuzione di poteri gestionali esclusivamente in capo al DG (osservazioni che comunque saranno esaminate in maniera più approfondita nel seguito della trattazione).

In primo luogo, dalle risultanze istruttorie e da quanto esposto dal RPCT risulta che gli atti sottoscritti dal Presidente dall'inizio del suo mandato non siano solo quelli relativi alle convocazioni degli organi della società, ma, anzi, siano stati indirizzati anche ad altri soggetti (Istituti bancari, Regione, Comuni, etc.). Pertanto, appare evidente che tali atti non siano rivolti solo a soggetti interni, ma siano caratterizzati da una rilevanza esterna, ossia, siano diretti a rappresentare la volontà della società verso l'esterno. Tant'è vero che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet della *omissis* (sottosezione "Selezione del personale – Bandi di concorso: scaduti") sono presenti alcuni Bandi pubblici di concorso - quindi rivolti a un numero indeterminato di destinatari - sottoscritti proprio dal Presidente, dott. *omissis* (cfr., ad es., Bando di concorso per *omissis*, indetto con delibera del CdA n. *omissis* e pubblicato sul sito Internet della società e Bando di concorso per *omissis*, indetto con delibera dell'Assemblea dei soci *omissis*).

Infine, occorre evidenziare che lo stesso RPCT ha precisato come il Presidente abbia sottoscritto "*dietro delibera del CdA*" n. 48 atti tra contratti e convenzioni aziendali.

La rilevante portata degli atti sopra citati, pertanto, appare far comprendere come il potere di firma attribuito al Presidente si estrinsechi (o si sia estrinsecato) nella sottoscrizione anche di atti idonei a impegnare la società verso l'esterno o a manifestarne la volontà verso interlocutori esterni e non solo nella sottoscrizione di meri provvedimenti "interni" (ad es. atti di convocazione del CdA, *et similia*).

Nell'analisi della natura giuridica dell'incarico in questione occorre poi tenere altresì conto dei poteri attribuiti nel suo complesso al Consiglio di Amministrazione della società. Infatti, l'Autorità, al fine di valutare l'applicabilità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed a seguito delle successive pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, sentenza n. 126 del 2018 del Consiglio di Stato, che ha posto

l'accento, ai fini applicativi del d.lgs. n. 39, sulla rilevanza dei poteri dell'organo esecutivo), procede ad analizzare – con un approccio casistico – i poteri concretamente attribuiti al Presidente di un organo collegiale *ovvero* allo stesso organo collegiale presieduto, vagliandone la natura.

Orbene, l'art. 21 dello Statuto della società *omissis* dispone che *"l'organo di amministrazione ha la facoltà di compiere atti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano demandati dallo Statuto o dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea, al Presidente o al Direttore Generale"*.

Nello specifico, il CdA provvede a:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare le assunzioni, anche a tempo determinato;
- deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza, assistenza ed eventuale difesa giudiziale;
- proporre le modifiche da apportare alla Carta dei servizi, al contratto di servizio ed al regolamento sulle modalità di esercizio sul controllo analogo ed allo Statuto della società;
- deliberare in ordine alla stipula di contratti, convenzioni e accordi di ogni tipo che vincolino la società verso terzi, fatte salve alcune competenze del Direttore Generale nei limiti indicati nella lett. jj) dell'art. 23 dello Statuto.

Il CdA, inoltre, ha il compito di predisporre – per la successiva approvazione dell'Assemblea dei soci – una serie di atti, indicati nell'art. 18 dello Statuto alle lettere g), h), i), j), m), p), r), relativi ad alcune materie ossia: acquisizione e dismissione di beni immobili; approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio di smaltimento rifiuti, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire; indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; approvazione di regolamenti interni; revoca dei componenti dell'Organo di amministrazione e del Direttore Generale; azioni di responsabilità; adozione di tutti quei provvedimenti per i quali il Consiglio di Amministrazione faccia richiesta.

Una ulteriore indicazione sulle competenze del CdA si rinviene dalla consultazione dell'art. 23 dello Statuto, che disciplina le competenze attribuite al DG della società, la cui presenza all'interno dell'organigramma societario, tuttavia, non appare privare il CdA di rilevanti poteri gestori.

Infatti, al DG dell'ente sono attribuiti alcuni poteri relativi alla gestione della società, tra i quali:

- *"cooperare attivamente con tutti gli organi sociali, ed in particolare con l'organo amministrativo, assicurando la loro informazione in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali della società ed ai risultati complessivi e di settore"*;
- *"eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e svolgere ogni attività che gli sia affidata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione"*;



- "sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo";
- "riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sui risultati della gestione";
- "formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione";
- "relazionare preventivamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di stipulare convenzioni o contratti con terzi oltre il limite di valore di € 40.000,00 al fine di ottenerne l'autorizzazione alla spesa. Sono fatti salvi i casi di urgenza, ivi compresi di sicurezza sul lavoro, sugli impianti e per impatto ambientale, in relazione ai quali il Direttore Generale dovrà informare preventivamente il Presidente e dovrà relazionare in merito alla decisione assunta al primo Consiglio di Amministrazione utile".

Di non poco rilievo è, inoltre, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 23 dello Statuto, che sancisce *"Il rapporto di lavoro del Direttore a tempo determinato sarà regolato dalle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto. La nomina potrà, comunque, essere revocata per inosservanza delle condizioni contrattuali poste tra le parti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Industriale o a causa di comprovate carenze nell'azione dirigenziale [...] Sulla decisione finale del Consiglio di Amministrazione di revoca dell'incarico di Direttore è ammesso ricorso nelle sedi giudiziarie competenti per la verifica della fondatezza del provvedimento"*.

In merito alla figura del CdA (e al rapporto intercorrente tra tale consesso e il DG) occorre citare le osservazioni formulate, in sede difensiva, dalla società *omissis*.

In particolare, il RPCT forniva una rappresentazione dei rapporti intercorrenti tra il CdA e il DG, mirata a evidenziare l'ampiezza dei poteri gestionali attribuiti al DG e il ruolo residuale dei poteri conferiti al CdA nel suo complesso (e non alla figura del Presidente). Infine, il RPCT indicava che, essendo la *omissis* una società in house, essa sarebbe sottoposta al controllo analogo dei propri soci. Ciò comporterebbe un affievolimento dei poteri dell'organo amministrativo della società, compresi quelli relativi alla nomina del DG che sarebbero attribuiti all'Assemblea dei soci.

Invece, il dott. *omissis* evidenziava come lo Statuto configurerebbe a carico del DG una specifica responsabilità sul concreto raggiungimento degli obiettivi gestionali. In mancanza di tale risultato, il DG sarebbe soggetto alla revoca assembleare.

Dunque, il DG avrebbe l'onere di realizzare gli obiettivi definiti dal CdA. In relazione al ruolo del CdA nella revoca dell'incarico, il dott. *omissis* precisava che il potere di revoca del DG sarebbe di esclusiva competenza statutaria dell'Assemblea dei soci, l'intervento del CdA sarebbe invece legato alla gestione del procedimento disciplinare prodromico alla revoca medesima.

Pertanto, dall'assetto societario, emergerebbe secondo le parti: a) la volontà statutaria di assicurare autonomia ed indipendenza della figura del Direttore, il quale, nello svolgimento della sua prestazione lavorativa, sarebbe semmai subordinato alle prerogative di direttiva e controllo dell'Assemblea dei soci e non già del Consiglio di Amministrazione; b) la piena responsabilità di "performance" – in relazione agli esiti di gestione – in capo al DG, quale vertice dell'intero apparato aziendale.

Orbene, le argomentazioni espresse in sede difensiva, seppur ampie, non appaiono del tutto condivisibili.

Infatti, l'attribuzione di determinati poteri al DG non consente di ritenere il CdA privo di rilevanti poteri gestionali; basti far riferimento, soprattutto ma non esclusivamente, al potere del CdA di deliberare sulle assunzioni a tempo indeterminato, di proporre modifiche al Regolamento sulle modalità di esercizio sul controllo analogo ed allo Statuto della Società, di deliberare in ordine alla stipula di contratti, convenzioni e accordi di ogni tipo che vincolino la società verso terzi.

Soprattutto, occorre considerare come in base al dettato statutario (art. 23) il DG – benché in apparenza non formalmente subordinato al CdA – eserciti diverse delle proprie funzioni relazionandosi (in senso lato) con il CdA, ossia eseguendo atti del CdA, formulando proposte, riferendo o relazionando a tale consesso.

Pertanto, il CdA, nonostante la presenza di un DG, appare dotato di rilevanti competenze gestionali e dunque anche il relativo incarico di Presidente è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma.

Dunque, nel conferimento di tale incarico a favore del dott. *omissis* appare essersi integrata la fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne infine l'adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013, si rappresenta che nel caso di specie nella sezione "Società Trasparente" del sito Internet della società appaiono pubblicate le dichiarazioni dell'interessato sull'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

Delibera

- a) l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del CdA della società *omissis* attribuito a favore del dott. *omissis*;
- b) di rimettere all'ente conferente con il supporto del RPCT l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;
- c) di rimettere al RPCT della società, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. curare, all'interno della società, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, ivi compreso il comma 5 della norma;



3. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto n. 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

4. comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

d) di trasmettere la presente delibera ai soggetti interessati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente